Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1983, n. **762.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 147 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

motori a combustione interna;
dinamica dei sistemi industriali.

Art. 2.

Art. 158 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura sono inseriti i seguenti insegnamenti:

consolidamento degli edifici;
strumenti di comunicazione visiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **763.**

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto, ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 33 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura sono inseriti i seguenti insegnamenti:

organizzazione della produzione;
progettazione urbanistica;
gestione urbanistica;
teorie urbanistiche;
pianificazione del territorio;
progettazione architettonica;
caratteri distributivi e tipologia dell'architettura;
pianificazione territoriale urbanistica;
storia della città e del territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Regisro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **764**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « chemioterapia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **765**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 285, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della terza scuola di specializzazione in pediatria.

Scuola di specializzazione in pediatria
(terza scuola)

Art. 286. — E' istituita presso l'Università di Milano la terza scuola di specializzazione in pediatria che conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 287. — La direzione della scuola ha sede presso la clinica pediatrica V e presso la clinica pediatrica IV.

Art. 288. — Scopo della scuola non è solo quello di fornire un diploma, ma anche di preparare una classe di pediatri che abbia una solida base culturale, una rigorosa impostazione tecnico-scientifica ed una seria professionalità.

Art. 289. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 290. — Il numero degli iscritti è di otto per ogni anno e complessivamente di trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 291. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 292. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 293. — Le materie di insegnamento sono le seguenti e afferiscono tutte alla facoltà di medicina e chirurgia.

1° *Anno*:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica e ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica II.

4° *Anno*:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroentorologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 294. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 295. — Per la durata dell'anno accademico gli specializzandi dovranno frequentare quotidianamente, con periodiche rotazioni, i reparti e gli ambulatori generali e specialistici.

Saranno inoltre tenuti ad intervenire ai seminari e alla presentazione di casi clinici di particolare interesse. La frequenza è rigorosamente obbligatoria ed indispensabile per sostenere gli esami.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 296. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 297. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 298. — Per la scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 20

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1983.

Autorizzazione alla Meie assicuratrice S.m.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 aprile 1982 della Meie assicuratrice S.m.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività in vari rami danni;

Vista la lettera in data 30 novembre 1983, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 21 dicembre 1983;

Decreta:

La S.m.a. Meie assicuratrice, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami: corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, altri danni ai beni limitatamente ai rischi bestiame, grandine e films, R.C. autoveicoli terrestri limitatamente alla responsabilità del vettore, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, credito, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria, nonché della riassicurazione negli stessi rami, limitata, per il ramo credito, agli affari italiani.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(71)

DECRETO 27 dicembre 1983.

Autorizzazione alla Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 6 luglio 1982 della S.p.a. Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nei rami responsabilità civile autoveicoli terrestri, credito e cauzioni;

Vista la lettera in data 30 novembre 1983, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 21 dicembre 1983;

Decreta:

La società Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a,. con sede in Genova, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami responsabilità civile autoveicoli terrestri, credito e cauzioni nonché della riassicurazione negli stessi rami, limitata, per i rami credito e cauzioni, agli affari italiani.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(72)

DECRETO 27 dicembre 1983.

Autorizzazione alla Mutua assicuratrice Cotoni S.m.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1982 della Mutua assicuratrice Cotoni S.m.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nei rami altri danni ai beni e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 15 novembre 1983, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 21 dicembre 1983;

Decreta:

La S.m.a. Mutua assicuratrice Cotoni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami altri danni ai beni e tutela giudiziaria.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(69)

DECRETO 27 dicembre 1983.

Autorizzazione alla Insurance Company of North America, con sede in Philadelphia - USA e rappresentanza generale in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 1° luglio 1982 della Insurance Company of North America, con sede in Philadelphia - USA e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività in tutti i rischi del ramo malattia;

Vista la lettera in data 30 novembre 1983, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 21 dicembre 1983;

Decreta:

La Insurance Company of North America, con sede in Philadelphia - USA e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione in tutti i rischi del ramo malattia.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(74)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1984, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 5 novembre 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nei sopracitati decreti, che, per il bimestre gennaio-febbraio 1984, il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene fissata, per il 1984, nella misura dell'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(109)

DECRETO 30 dicembre 1983.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre gennaio-febbraio 1984, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 5 novembre 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1983, e stabilita la commissione nella misura del 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote previste dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e del 2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre gennaio-febbraio 1984, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,45%, mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente, al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote previste dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ed al 2% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre gennaio-febbraio 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari al:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari al:

20,60% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: Goria

(108)

DECRETO 30 dicembre 1983.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre gennaio-febbraio 1984, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 5 novembre 1983, con cui è stato fissato, nella misura del 18,25%, il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre gennaio-febbraio 1984, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,25%, mentre la commissione

onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari all'1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge n. 53/1983 citata ed all'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente alla detta legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,25% per il bimestre gennaio-febbraio 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari al:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore prima del citato decreto-legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.

Il tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1984 per i finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,10% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20% per le operazioni soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(106)

DECRETO 30 dicembre 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1984, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 5 novembre 1983, con cui è stato stabilito, per il bimestre novembre-dicembre 1983, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre gennaio-febbraio 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,30% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente, al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,30% per il bimestre gennaio-febbraio 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Di conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,50% per le operazioni di cui alla lettera *a*);
al 20,45% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(107)

DECRETO 30 dicembre 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1984, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 14 luglio 1983, con il quale il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il semestre luglio-dicembre 1983 nella misura del 22,58% e che detto tasso è così composto:

a) 20,83% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per l'anno 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, è pari al 19,58% per il semestre gennaio-giugno 1984, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 19,58% per il semestre gennaio-giugno 1984.

La commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti per l'anno 1984 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il semestre gennaio-giugno 1984, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 21,33%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dell'1,75% rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(110)

DECRETO 30 dicembre 1983.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1984 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 731368/73PG del 30 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1983, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1983 è stato determinato nelle seguenti misure:

21,10% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1953, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

20,95% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione,

è pari al 18,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, per l'anno 1984, rispettivamente al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 gennaio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ed al 2% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 già citata;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il semestre gennaio-giugno 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1984 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,60% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1953, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(111)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1983.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/Cl/FP del 10 agosto 1983;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 20,1% per l'anno 1982;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, da L. 311.700 a L. 374.400 annue.

Roma, addì 20 dicembre 1983

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(76)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1983.

Integrazione al decreto ministeriale 30 dicembre 1975 recante la fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e in particolare l'art. 17;

Visto il decreto del 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 17 febbraio 1976, modificato con decreto 13 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1976, e con decreto 10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'11 maggio 1978, recante la fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi;

Considerato opportuno stabilire un contenuto massimo di aflatossina B1 nei panelli e nelle farine d'origine vegetale da destinarsi all'alimentazione animale;

Considerato che risulta necessario ridurre il contenuto di aflatossina B1 nei nuclei e mangimi semplici integrati destinati agli animali da latte, onde prevenire la presenza di residui di tale prodotto nel latte;

Sentito il parere favorevole della commissione tecnica mangimi, espresso nella riunione del 3 maggio 1983;

Visto l'art. 6, sub *c*) ed *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

I panelli e le farine d'origine vegetale che contengono una quantità di aflatossina B1 superiore a 0,5 ppm pari a mg 0,5 per ogni kg di prodotto, non possono essere impiegati come tali nell'alimentazione animale né per la produzione di mangimi destinati all'alimentazione animale.

La norma di cui al comma precedente si applica ai panelli e alle farine d'origine vegetale sia che siano preparati in Italia, sia che siano importati dall'estero.

Restano invariati i contenuti massimi di aflatossina B1 fissati nel decreto 30 dicembre 1975 per mangimi semplici e mangimi composti integrati eccezion fatta per i nuclei e mangimi semplici integrati per gli animali da latte il cui contenuto massimo non deve essere superiore a 0,01 mg/kg (ppm).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 25 novembre 1983

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(75)

DECRETO 7 gennaio 1984.

Elenco delle sostanze per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;

Visto l'art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande;

Ravvisata la necessità di determinare l'elenco dei latti e di altre sostanze alimentari a base di latte il cui trasporto, in considerazione delle peculiari esigenze di natura igienico-sanitaria, deve risultare accompagnato dalla specifica dichiarazione di scorta prevista dall'art. 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, l'elenco delle sostanze alimentari è il seguente:

a) latte;

b) latti concentrati parzialmente disidratati;

c) latti aromatizzati;

d) latti fermentati destinati alla stabilizzazione con il calore;

e) creme di latte;

f) bevande a base di latte.

Art. 2.

In conformità al disposto di cui al secondo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, le sostanze elencate nel precedente articolo — trasportate nelle cisterne o negli altri contenitori asportabili ed intercambiabili, contrassegnati ai sensi dell'art. 48, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, recanti la scritta « trasporto latte » e sigillati dal venditore o dallo speditore in applicazione dell'art. 20 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 — devono essere accompagnate durante il trasporto dalla dichiarazione di scorta od altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere, recante:

1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore o dello spedizioniere;

2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario;

3) la località di destinazione;

4) il tipo ed il quantitativo della sostanza trasportata;

5) l'attestazione che la sostanza trasportata è conforme alle norme e ad ogni altra prescrizione in vigore.

La dichiarazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario, che è tenuto a conservarla per almeno trenta giorni.

Art. 3.

Sono abrogati il decreto ministeriale 14 settembre 1963 e l'art. 2, secondo, terzo ed ultimo comma, del decreto ministeriale 22 settembre 1972.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1984

Il Ministro: DEGAN

(129)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 gennaio 1984.

Revisione generale di autovetture ad uso privato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 1981, e 15 gennaio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983) con i quali è stata stabilita per il 1982 e per il 1983 la revisione generale delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta rispettivamente negli anni dal 1964 al 1970 compreso e dal 1971 al 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta per il 1984 la revisione generale delle autovetture ad uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse, immatricolate per la prima volta nell'anno 1973 con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel triennio precedente al 1984.

La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1981, citato nelle premesse.

Art. 2.

Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1984 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa di immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

Per i veicoli non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del codice stradale.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista dall'art. 2, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

Qualora, presentata la domanda di revisione, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per pure necessità operative prenoti la visita e prova annotandovi una data di presentazione del veicolo successiva alla scadenza del termine previsto nell'art. 2, il veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa alla prima prenotazione annotata, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del codice stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.

Roma, addì 2 gennaio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipill di Fiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biginelli S.p.a. di Torino, è prolungata al 7 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biginelli S.p.a. di Torino, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villanova, con sede e stabilimento in Villanova d'Asti (Asti), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villanova, con sede e stabilimento in Villanova d'Asti (Asti), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni

di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnomec di Arnad (Aosta), è prolungata al 18 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio verbanese, con sede e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Perona, con sede e stabilimento in Valdegno (Vercelli), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli editore di Roma, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie officine di Saronno, con sede in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bazzi G. e L. - Officine meccaniche, in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 13 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 28 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manassero & C., con sede a Milano e stabilimento a Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Blumaris di Gualtiero Botto & C. S.a.s., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le gevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova legatoria moderna, in Nichelino (Torino), è prolungata all'8 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saus, in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.F. - Società attrezzature ferro S.p.a., in Robella d'Asti (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rosso officine di Rosso Giusto, con sede e stabilimento in Morozzo (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Stampaggi, in Mandello Vitta (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura lane pettinate Ilea, con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderia ghisa Rosta S.p.a., con sede e stabilimento in Rosta (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.R.M.I.G., in Ovada (Alessandria), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.R.M.I.G., in Ovada (Alessandria), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Bisquits Italia, con sede e stabilimento in Mortara (Pavia), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, è prolungata al 3 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(60)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Lison-Pramaggiore » quale unificazione ed integrazione della denominazione di origine controllata: « Tocai di Lison » e « Merlot e Cabernet di Pramaggiore ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda tendente a regolamentare un nuovo aspetto produttivo delle denominazioni di origine controllata « Tocai di Lison » e « Merlot e Cabernet di Pramaggiore » che pertanto si configura anche:

come proposta di integrazione della denominazione e di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 1° settembre 1971;

come proposta di integrazione della denominazione e di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Merlot e Cabernet di Pramaggiore » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 27 settembre 1971.

Ha espresso il parere di cui appresso:

ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Lison-Pramaggiore » quale unificazione ed integrazione delle denominazioni di origine controllata « Tocai di Lison » e « Merlot e Cabernet di Pramaggiore ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lison-Pramaggiore » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Lison-Pramaggiore » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai italico:
Pinot bianco;
Chardonnay;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Sauvignon;
Verduzzo;
Merlot;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90% dalle corrispondenti varietà di vitigno.

Possono concorrere, in misura non superiore al 10%, anche uve di analogo colore ottenute da varietà di vitigno di cui al presente disciplinare.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà di vitigno Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Tutte le specificazioni di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione di origine controllata « Lison-Pramaggiore ».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Lison-Pramaggiore » devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:

provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto e parte del territorio dei comuni di: Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;

provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'art. 3 del disciplinare di produzione del « Tocai di Lison », annesso al decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte Girevole; segue a ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue, sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il Terzo Bacino e Canton fino a Ca' la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del 7° Bacino (bonifica Prati Nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe; risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di c. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest, la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola fino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo sino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (km 0,950 a nord di casa Borro).

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta (Latisana-Punta Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; segue verso sud-ovest la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto e del canale Nicèssolo fino all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la « Bocca Volta » e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicèssolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; continua verso nord ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Perdenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Provisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i cui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue a ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dalla idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di

Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino all'altezza della strada privata Palamin parallela al canale Fossa Contarina di Ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare il canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale San Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

La zona di produzione delle uve del vino «Lison-Pramaggiore» Refosco dal peduncolo rosso è limitata al territorio delle province di Venezia e Pordenone incluso nella delimitazione sopradescritta.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro. Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza, e per Lugugnana, sono ammessi anche terreni sabbioso-argillosi.

Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve superare i q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il Pinot grigio, i q.li 130 per Chardonnay, Merlot, Pinot bianco e Verduzzo e i q.li 120 per le restanti varietà di vitigno di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione stessa non superi del 20% il limite medesimo.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché nei seguenti comuni:

provincia di Venezia: Ceggia, Eraclea, Noventa di Piave, S. Donà di Piave e Torre di Mosto;

provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Portobuffolè;

provincia di Pordenone: Casarsa della Delizia, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone e Prata di Pordenone;

provincia di Udine: Bertiolo, Codroipo e Latisana.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tocai italico:

colore: paglierino più o meno carico con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tendente al fruttato;
sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, elegante, nobile;
sapore: asciutto, talvolta morbido, invitante e finissimo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino ad ambrato con riflessi ramati;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling italico:

colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, tendente all'acidulo, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino, talvolta paglierino dorato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verduzzo:

colore: paglierino talvolta dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, sapido, lievemente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino se giovane; tendente al granato se invecchiato; rosato se vinificato in bianco;
odore: vinoso piuttosto intenso, un po' erbaceo caratteristico e con profumo gradevole;
sapore: asciutto, talvolta morbido, giustamente tannico, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone od al granato con l'invecchiamento;
odore; vinoso, caratteristico mediamente erbaceo, con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, erbaceo, giustamente acido e tannico, di corpo; austero e vellutato se invecchiato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico intensamente erbaceo e persistente;
sapore: asciutto, pieno, intensamente erbaceo, vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rubino intenso tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, erbaceo con profumo spiccato e persistente;
sapore: asciutto, pieno, erbaceo, vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» può essere impiegata per designare vini spumanti naturali ottenuti da cuvèes di mosti o vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti alle condizioni stabilite al precedente art. 2 del presente disciplinare.

La spumantizzazione deve essere effettuata nella zona indicata all'art. 5.

Il vino spumante «Lison-Pramaggiore» può essere immesso al consumo solo se rispondente alle seguenti caratteristiche:

spuma: persistente;
aroma: delicato - caratteristico;
contenuto in zuccheri residui: non superiore a 35 g/l;
altre caratteristiche: come stabilite al precedente art. 6 per i singoli vitigni.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» Tocai italico può essere completata con la menzione specificata tradizionale «Lison Classico» solo per i vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti con il 100% del vitigno Tocai italico e prodotte nella zona originaria più antica, comprendente le seguenti frazioni:

Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro; Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore; Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto; e parte del territorio amministrativo dei comuni di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore.

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'art. 7 del disciplinare di produzione del «Tocai di Lison», annesso al decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dalla località «Noiare» la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria al Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 fino al ponte all'altezza del km 59; prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia, Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; continua a nord-ovest lungo il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melanetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto-Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto incrocia la strada statale n. 53; segue, verso nord-est, la strada statale n. 53 fino al limite di confine di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore (tra il km 104 ed il km 105). Da qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciàt, segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale La Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con viale Europa; segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon; segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale del Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località «Noiare», raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

Le uve destinate alla produzione del «Lison classico» devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 ed il vino al consumo dovrà avere una gradazione alcolica minima complessiva di almeno 11,5.

Art. 9.

I vini del tipo tranquillo: Merlot, Cabernet, Cabernet franc e Cabernet sauvignon della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», qualora provengano da uve capaci di assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 e siano immessi al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di almeno 11,5 e dopo due anni di invecchiamento per il tipo Merlot e di tre anni per i Cabernet, possono essere designati in etichetta con la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare designati con le menzioni aggiuntive «classico» e «riserva», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata al precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 ed i relativi disciplinari annessi del «Cabernet di Pramaggiore», «Merlot di Pramaggiore» e «Tocai di Lison» sono abrogati.

(6963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1717 —	1717 —	1717,10	1717 —	—	1717 —	1717 —	1717 —	1717 —	1717 —
Marco germanico . . .	605,900	605,900	606 —	605,900	—	605,85	605,790	605,900	605,900	605,90
Franco francese .	198,600	198,600	198,80	198,600	—	198,65	198,750	198,600	198,600	198,60
Fiorino olandese .	540,150	540,150	540,10	540,150	—	540,18	540,200	540,150	540,150	540,15
Franco belga . .	29,735	29,735	29,75	29,735	—	29,64	29,748	29,735	29,735	29,73
Lira sterlina .	2398,900	2398,900	2399 —	2398,900	—	2398,65	2399 —	2398,900	2398,900	2398,90
Lira irlandese . .	1878,600	1878,600	1881 —	1878,600	—	1880,30	1878 —	1878,600	1878,600	—
Corona danese	167,530	167,530	167,55	167,530	—	167,50	167,500	167,530	167,530	167,50
E.C.U. . . .	1369,540	1369,540	1369,54	1369,540	—	1369,54	1369,540	1369,540	1369,540	1369,54
Dollaro canadese .	1372,200	1372,200	1372 —	1372,200	—	1372,70	1373,250	1372,200	1372,200	1372,20
Yen giapponese . .	7,374	7,374	7,3825	7,374	—	7,37	7,372	7,374	7,374	7,38
Franco svizzero . .	761,360	761,360	762 —	761,360	—	761,56	761,770	761,360	761,360	761,35
Scellino austriaco . .	85,917	85,917	85,95	85,917	—	85,93	85,940	85,917	85,917	85,91
Corona norvegese .	216,280	216,280	216,40	216,280	—	216,30	216,300	216,280	216,280	216,28
Corona svedese .	209,100	209,100	209 —	209,100	—	209,07	209,050	209,100	209,100	209,10
FIM . .	287,180	287,180	287 —	287,180	—	287,14	287,100	287,180	287,180	—
Escudo portoghese .	12,500	12,500	12,50	12,500	—	12,50	12,500	12,500	12,500	12,50
Peseta spagnola . .	10,621	10,621	10,63	10,621	—	10,62	10,623	10,621	10,621	10,62

Media dei titoli del 9 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . .	92,150
» 6 % » » 1970-85 . .	91,250
» 6 % » » 1971-86 .	86,150
» 6 % » » 1972-87 . .	80 —
» 9 % » » 1975-90 .	79,850
» 9 % » » 1976-91 . .	78,800
» 10 % » » 1977-92 . .	78,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % . .	100,500
» » » Ind. 1- 3-1981/84 . .	99,975
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,350
» » » » 1- 6-1981/84 . .	100,150
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100,075
» » » » 1- 5-1982/84 . .	100,025
» » » » 1- 6-1982/84 . .	100,050
» » » » 1- 7-1982/84 . .	100,225
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,950
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,975
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,900
» » » » 1-12-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1983/85 . .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 . .	99,725
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 .	99,675
» » » » 1- 5-1983/85 .	99,650
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,725
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,225
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,175
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,375
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,925
» » » » 1-10-1982/86 .	99,925
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 2-1983/87 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,925
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,775
» » » » 1- 5-1983/87 .	99,800
» » » » 1- 6-1983/87 .	99,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,075
» » » 18 % 1- 4-1984	100,225
» » » 12 % 1-10-1984	97,575
» » » 18 % 1- 1-1985	101,150
» » » 17 % 1- 5-1985	100,375
» » » 17 % 1- 7-1985 . .	100,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,995
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1717 —
Marco germanico	605,845
Franco francese	198,675
Fiorino olandese	540,175
Franco belga	29,741
Lira sterlina	2398,950
Lira irlandese	1878,300
Corona danese	167,515
E.C.U.	1369,540
Dollaro canadese	1372,725
Yen giapponese	7,373
Franco svizzero	761,565
Scellino austriaco . .	85,928
Corona norvegese .	216,290
Corona svedese	209,075
FIM	287,140
Escudo portoghese . .	12,500
Peseta spagnola	10,622

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 dicembre 1983, n. **56**.

Accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 58 dello stesso decreto; trattamento tributario degli interessi su crediti di imposta.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

e, p. c.:

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Alle direzioni generali del Ministero delle finanze

Al comando generale della Guardia di finanza

Sono pervenute richieste a questo Ministero volte ad ottenere chiarimenti in ordine ai seguenti problemi:

1) modalità e limiti di accantonamento per rischi su crediti di cui all'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

2) rilevanza degli accantonamenti per rischi su crediti costituiti da interessi di mora, previsti dall'ultimo comma del citato art. 66, agli effetti del rapporto di proporzionalità di cui all'art. 58 dello stesso decreto sopra richiamato;

3) trattamento tributario degli interessi su crediti d'imposta.

Circa il punto sub *a*) viene chiesto a chiarimento di quanto affermatosi nella risoluzione n. 40 del 7 aprile 1982, di conoscere in quale misura debbano essere ammessi in deduzione gli accantonamenti per rischi su crediti in ciascun periodo d'imposta qualora, a seguito dell'accantonamento eseguito nella misura dello 0,50% il relativo fondo risulti superiore al 2% dei crediti stessi, precisando se ai fini di tale deduzione può essere utilizzata l'aliquota dello 0,20% (per la parte eccedente l'accantonamento ammissibile) sul residuo monte crediti non interessato dall'accantonamento con l'aliquota dello 0,50%.

In proposito si osserva, in via preliminare, che la richiamata nota n. 40 del 7 aprile 1982, va riguardata in stretta correlazione con quanto richiesto nell'istanza a suo tempo presentata, nel senso che con essa si è inteso solamente affermare che l'accantonamento operato nella misura dello 0,50% non può considerarsi interamente deducibile nell'ipotesi in cui provochi il superamento del « plafond » del 2 per cento, e non già determinare l'effettiva misura dell'accantonamento deducibile, ciò che per altro non era stato espressamente richiesto.

In effetti la portata della richiamata risoluzione si sostanziava nella reiezione della tesi dell'istante secondo cui le aziende ed istituti di credito, il cui fondo sia prossimo al 2 per cento, possono legittimamente procedere all'accantonamento dello 0,50%, a nulla rilevando il superamento di detto limite, e lasciava quindi, del tutto impregiudicata la possibilità dello ulteriore accantonamento verificandosi tale evenienza, nel limite dello 0,20%, come desumibile dall'intero contesto della risoluzione stessa.

Tuttavia, allo scopo di eliminare ogni dubbio interpretativo a riguardo, si ravvisa l'opportunità di precisare che l'accantonamento in argomento, allorché il relativo fondo per effetto di esso viene a superare il 2% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio, va graduato applicando l'aliquota dello 0,50% fino al raggiungimento, da parte del fondo, del predetto 2% e l'aliquota dello 0,20% per ulteriore accantonamento entro il limite massimo del 5% degli anzidetti crediti.

In sostanza, se alla chiusura del periodo d'imposta la consistenza del fondo è inferiore al limite del 2% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta stesso e l'accantonamento con l'aliquota dello 0,50% porterebbe a superare il predetto limite, l'ammontare complessivo dei crediti va diviso in due parti: la prima delle quali sarà di importo tale che commisurando su di esso l'accantonamento con l'aliquota dello 0,50% consenta al fondo di raggiungere il limite del 2%, mentre la seconda sarà costituita dall'importo residuo e su di esso potrà essere commisurato l'accantonamento con l'aliquota dello 0,20% fino a concorrenza del limite del 5%.

La somma degli importi risultante dall'applicazione delle predette percentuali, secondo le modalità di cui sopra, costituisce la quota deducibile dal reddito del periodo d'imposta in cui si verifica la fattispecie innanzi delineata e da portare ad incremento del preesistente fondo iscritto nel passivo del bilancio.

Per quanto riguarda il punto sub 2), la cui problematica — ancorché connessa oggettivamente con la questione innanzi esaminata — ha una sua autonoma rilevanza agli effetti tributari, si ritiene utile rammentare che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 recita testualmente: « Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma cal-

colando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio ».

Il comma sopra descritto è propedeutico ai fini della identificazione e della soluzione del problema costituente oggetto di esame del punto sub 2), consistente nello stabilire come gli interessi moratori di cui trattasi devono essere assunti a calcolo ai fini del rapporto di proporzionalità previsto dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Detto articolo, infatti, fissa un criterio fiscale di deducibilità dal reddito d'impresa degli interessi passivi di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché delle spese generali per effetto del richiamo contenuto nel secondo comma del successivo art. 74, in base al quale le suddette componenti « sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzione ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ».

Ai fini dell'esatta individuazione dei due termini della frazione torna utile ricordare che con circolare n. 3, prot. n. 9/010 del 2 febbraio 1976, questo Ministero ebbe ad affermare che « il numeratore della frazione è costituito dai ricavi e dagli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa » soggiungendo che « il secondo termine del rapporto e cioè il denominatore della frazione, è determinato aggiungendo all'ammontare..., come calcolato nel numeratore, l'ammontare dei ricavi e dei proventi che fruiscono di esenzione o che per qualsiasi altro motivo non concorrono a formare il reddito d'impresa », eccettuati i ricavi o proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, i quali restano esclusi tanto dal numeratore quanto dal denominatore, atteso che, pur non concorrendo a formare il reddito d'impresa scontano ugualmente l'imposta mediante prelievo all'origine.

Da quanto sopra discende che qualora un ricavo o un provento non concorre, per effetto di esenzioni o per qualsiasi altro motivo alla formazione del reddito imponibile, dovendo esso essere aggiunto soltanto nel denominatore del rapporto di proporzionalità in argomento, si viene a determinare una riduzione della percentuale risultante dal rapporto stesso e, conseguentemente, una diminuzione dell'ammontare degli interessi passivi e delle spese generali deducibili.

In applicazione dei principi sopra enunciati alla fattispecie in esame occorre ora stabilire se gli interessi di mora maturati su crediti in sofferenza ed accantonati mediante iscrizione di un apposito fondo del passivo abbiano o meno rilevanza ai fini del rapporto proporzionale innanzi specificato e, in caso positivo, se debbano essere assunti soltanto nel denominatore del rapporto stesso e se le sopravvenienze attive, costituite dalla realizzazione del credito afferente agli interessi *de quibus*, debbano essere incluse nel numeratore e nel denominatore del rapporto.

In ordine al primo quesito va data risposta negativa, nel senso che gli interessi in argomento non sono da ricomprendere tra gli elementi costitutivi del rapporto di proporzionalità; quanto al secondo quesito va adottata invece, la soluzione positiva, per cui le sopravvenienze attive che verranno a configurarsi al momento del realizzo degli interessi stessi, influenzeranno detto rapporto sia nel numeratore sia nel denominatore.

E ciò nella considerazione che gli interessi moratori di cui trattasi, a conferma di quanto ebbe ad affermare lo scrivente con circolare n. 43 del 20 novembre 1979, « concorrono alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui risultano effettivamente realizzati ».

In tale sede, infatti, l'anzidetta componente reddituale, acquisendo la natura di sopravvenienza attiva, dovrà necessariamente essere inclusa nel numeratore e nel denominatore del rapporto proporzionale di cui al richiamato art. 58, ai sensi della disposizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo.

Orbene una diversa soluzione, intesa ad includere gli interessi in parola nel denominatore del rapporto di proporzionalità, implicherebbe che uno stesso componente di reddito, che per sua natura si realizza in un unico periodo di imposta, verrebbe preso in considerazione ai fini di detto rapporto due volte: la prima volta nel periodo d'imposta in cui viene operato l'accantonamento finalizzato a neutralizzare gli interessi attivi contabilizzati fra i ricavi del conto profitti e perdite, una seconda volta nel periodo d'imposta in cui viene realizzato il credito relativo a tali interessi, come sopravvenienza attiva correlata, nella specie, all'accantonamento iscritto in bilancio in precedenti periodi d'imposta.

Né può indurre a diverso convincimento il rilievo che il meccanismo previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 assicura la perfetta neutralità ai fini della determinazione del reddito d'impresa, degli interessi moratori, i quali per effetto del corrispondente accantonamento, essendo del tutto controbilanciati e non concorrendo perciò alla formazione del reddito d'impresa, dovrebbero essere inclusi nel denominatore del rapporto di cui al più volte citato art. 58, se appena si ponga mente che essi incideranno positivamente sul reddito stesso nel periodo d'imposta in cui saranno realizzati, come innanzi già precisato. Appare pertanto, evidente che il caso concreto non è riconducibile nella previsione normativa di cui allo stesso art. 58, per insussistenza della condizione ivi richiesta e costituita dal non concorso di una componente reddituale alla formazione del reddito d'impresa.

Sostanzialmente nella fattispecie si realizza una sospensione da imposizione degli interessi *de quibus* per la parte corrispondente all'importo dell'accantonamento effettuato e perciò non se ne deve tener conto ai fini del rapporto di proporzionalità.

Tale assunto trova indiretta conferma nell'indirizzo seguito con riguardo alle plusvalenze fruenti del regime della sospensione d'imposta, secondo cui dette plusvalenze, ai fini del rapporto previsti dall'art. 58 per la

determinazione degli interessi passivi e delle spese generali deducibili, vanno inserite nel numeratore e nel denominatore nell'esercizio in cui, per effetto del mancato reinvestimento nei termini di legge, concorrono a formare il reddito imponibile e non in quello in cui sono state realizzate ed accantonate (cfr. ris. 17 febbraio 1982, n. 9/2708).

Per quanto attiene, infine, al punto sub 3) concernente sempre gli interessi attivi, derivanti questa volta dai rimborsi di imposta, è stato chiesto di conoscere la rilevanza o meno di essi ai fini della determinazione del reddito d'impresa e, in via subordinata, se l'eventuale imputazione al conto dei profitti e perdite debba avvenire seguendo il principio di competenza o quello di cassa.

Al riguardo occorre volgere l'indagine pregiudizialmente sulla natura giuridica dei percettori, ispirandosi la norma che dispone l'attribuzione degli interessi *de quibus* a valutazioni diverse da quelle cui sono informate, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 1224 e dell'art. 1282 del codice civile e intendendo perseguire una funzione compensativa in ragione della particolare fonte dell'obbligazione principale.

Come già affermato con la circolare n. 40 del 22 dicembre 1980, gli interessi sui crediti d'imposta costituiscono un accessorio del credito principale da restituire e non rientrano, pertanto, tra i redditi di capitale di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'ulteriore conseguenza che non è operabile la ritenuta alla fonte di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Una volta negato che tali interessi rientrino tra i redditi di capitali, si pone poi il problema della loro qualificazione alla stregua delle disposizioni concernenti il reddito di impresa.

Si ricorda che la legge 9 ottobre 1971, n. 825, delegò il Governo ad emanare norme che, per quanto concerne i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali determinassero tali redditi, « secondo principi di competenza economica ». Tale criterio direttivo trovò poi pratica applicazione nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i soggetti IRPEF e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i soggetti IRPEG.

Cosicché il reddito d'impresa mutua, nella sostanza, la sua determinazione concettuale da quello economico-civilistico della disciplina aziendalistica, sebbene mitigato da alcune limitazioni dovute ad esigenze di ordine fiscale.

Principio fondamentale nella determinazione del reddito d'impresa in regime ordinario è quello del rilievo immediato del risultato dell'esercizio desunto dal bilancio civile, che si assume ad elemento base. Infatti l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/73 dispone che il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinato in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle disposizioni del citato titolo V.

Ciò porta al necessario collegamento con la specifica disciplina civilistica ed in particolare con l'art. 2217 del codice civile, il cui secondo comma dispone che « l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite ». Il rinvio a tali ultimi criteri importa, in ogni caso e a prescindere dalla specifica natura del soggetto imprenditore, che:

dal bilancio e dal conto profitti e perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell'impresa e gli utili conseguiti o le perdite sofferte;

il conto dei profitti e delle perdite, salvo disposizioni di legge speciali e compatibilmente con le caratteristiche particolari del soggetto imprenditore, deve esporre i ricavi e i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo gli elementi di profitto e di perdita.

Atteso quindi che i princìpi fondamentali su cui si basa la determinazione del risultato del bilancio civile sono validi fiscalmente in quanto assunti a base della dichiarazione dei redditi, occorre, però, subito precisare che per la determinazione del reddito imponibile l'imprenditore deve, poi, tener conto delle specifiche regole dettate dalla disciplina fiscale del reddito d'impresa.

Ciò premesso, deve ritenersi che gli interessi sui crediti d'imposta concorrono alla formazione dell'utile o della perdita di bilancio civilisticamente determinati e quindi vanno assunti quali componenti positivi di reddito ai sensi del primo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel rispetto del principio fondamentale della competenza sancito dall'art. 74 dello stesso decreto, non potendo peraltro revocarsi in dubbio che in chiusura di esercizio gli interessi in parola costituiscono dei proventi di competenza oggettivamente determinabili, dato che sono note aprioristicamente tutte le variabili che ne consentono la quantificazione (capitale, giorni e tasso).

Gli uffici distrettuali delle imposte accuseranno ricevuta della presente circolare alle intendenze di finanza le quali unitamente agli ispettorati compartimentali ne accuseranno, a loro volta, ricevuta direttamente a questo Ministero.

Il Ministro: VISENTINI

(116)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178: « Ordinamento della Marina militare », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895: « Approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e maggiore nel Corpo stesso »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: « Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288: « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno il 28 e 29 marzo 1984.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia aziendale, economia e commercio, economia politica, giurisprudenza, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo di cui al successivo articolo;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con letti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche

in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del titolare o dell'ufficiale alla certificazione dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio (CM).

Membri:

un capitano di vascello o di fregata; due ufficiali superiori (CM).

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche, economiche e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1 Divisione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificati di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amminisrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo entro il

mese di novembre e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico a bordo di un'unità navale, per la durata complessiva di dieci mesi.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 227

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . . . provincia di . . . il . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . residente a . . . (1) c.a.p. . . provincia di . via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . (5);

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere . . (7).

Allego fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (8).

Data, ...

Firma . . .
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare uno o più delle seguenti lingue: inglese - francese - tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni materia	Coefficiente
	Prove scritte (1):		
1	Diritto amministrativo . . .	8 ore	3
2	Economia politica	8 ore	3
	Colloquio (2):		
1	Istituzioni di diritto privato .	15 min.	3
2	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	20 min.	3
3	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	10 min.	2
4	Economia politica	15 min.	3
5	Nozioni di diritto e procedura penale	10 min.	1
6	Lingua estera facoltativa (3) .	15 min.	—

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei canddiati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

Diritto costituzionale

Tesi 1ª - L'ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato.

Tesi 2ª - Fonti del diritto: la Costituzione, le leggi, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme collettive e gli usi.

Tesi 3ª - Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Il Capo dello Stato.

Tesi 4ª - La Corte costituzionale.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª - La pubblica amministrazione: concetti organizzativi generali, l'amministrazione centrale e periferica con particolare riferimento all'amministrazione regionale.

Tesi 2ª - Soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici.

Tesi 3ª - Il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4ª - Gli interventi pubblici sulla proprietà privata.

Tesi 5ª - La responsabilità della pubblica amministrazione.

Tesi 6ª - Gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni.

Tesi 7ª - I ricorsi amministrativi. I ricorsi al giudice amministrativo.

Tesi 8ª - La competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione.

Tesi 9ª - La Corte dei conti. Funzione di controllo e funzione giurisdizionale.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª - I mezzi della pubblica amministrazione. Il bilancio dello Stato. I beni demaniali, i beni patrimoniali.

Tesi 2ª - I contratti della pubblica amministrazione.

Economia politica

Tesi 1ª - La teoria del consumo: la teoria della domanda, la teoria dell'offerta, la determinazione del prezzo di equilibrio nella concorrenza perfetta e sua stabilità.

Tesi 2ª - La teoria della produzione: i fattori della produzione, le leggi della produttività, la combinazione ottima dei fattori. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne.

Tesi 3ª - L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali e monopolistiche.

Tesi 4ª - La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Tesi 5ª - Modalità dei fattori, il fenomeno migratorio. Formazione ed accumulazione del capitale. Conversioni e riconversioni industriali.

Tesi 6ª - Moneta: funzioni e determinazione del suo valore. Processo di creazione del credito. Sistema monetario e creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

Tesi 7ª - La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale.

Tesi 8ª - I determinanti del reddito e della occupazione: la domanda globale, l'offerta globale, la domanda effettiva. Il problema della piena occupazione.

Tesi 9ª - La propensione al consumo, l'efficienza marginale del capitale, il tasso d'interesse.

Tesi 10ª - L'equilibrio risparmio-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore. La componente pubblica, la componente estera, l'equilibrio del sistema.

Istituzioni di diritto privato

Tesi 1ª - Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico ed i suoi elementi, soggetti, persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica e capacità di agire della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta. Persona giuridica: associazione e fondazione.

Tesi 2ª - Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto, classificazione, elementi: essenziali, naturali, accidentali del negozio. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 3ª - La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 4ª - L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 5ª - Le obbligazioni. Effetti, trasmissione; estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 6ª - Il contratto: nozioni e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione del contratto.

Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo

Tesi 1ª - Concetto di diritto internazionale: diritto internazionale e interno. Relazione fra essi. Fonti e storia del diritto internazionale.

Tesi 2ª - Soggetti di diritto internazionale. Comunità internazionale. Unione di Stati. Il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 3ª - L'alto mare e gli spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 4ª - Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace. Diritto di inseguimento.

Tesi 5ª - Movimento di unificazione del diritto marittimo, vari metodi di unificazione, moderna evoluzione del diritto del mare. Zona di sfruttamento economico esclusivo. Piattaforma continentale.

Tesi 6ª - Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni. I belligeranti. La corsa, le mine, i sommergibili. Blocco. Embargo, angaria e rappresaglia.

Tesi 7ª - Diritto di preda e le sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile. Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti. Internamento delle navi e dei belligeranti.

Nozioni di diritto di procedura penale

Tesi 1ª - La legge penale. Efficacia nel tempo e nello spazio. Concetto di diritto processuale penale. L'azione penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª - Il reato: suoi elementi, circostanze. Reato consumato e tentato, concorso di reato, reato continuato, reato complesso. La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale.

Tesi 3ª - Il reo; imputabilità e responsabilità penale. Recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato. L'istruzione formale; l'istruzione sommaria; l'imputato e la sua libertà personale; l'arresto; la libertà provvisoria.

Tesi 4ª - La pena, pene principali ed accessorie. Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Il giudizio penale; atti preliminari; il dibattimento; la sentenza.

Tesi 5ª - Estinzione del reato e della pena e relative cause. Le misure di sicurezza personali e patrimoniali. Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

(6796)

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, sul reclutamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902 « Composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni corpi militari della Marina »;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione del servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137 « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174 « Denominazione dei gradi degli ufficiali della Marina militare »;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 « Elevazione del limite 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 « Elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674 « Modifiche alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

Le prove d'esame si svolgeranno a Napoli, presso l'infermeria autonoma militare marittima, salita Piedigrotta, 140, Margellina-Napoli a partire dal 5 marzo 1984.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile laureati in farmacia e laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio di farmacista a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilita al successivo art. 5;

c) risultare di buona condotta;

d) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo di cui al successivo art. 4;

e) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina ed in altra Forza armata e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali od in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *altezza e perimetro toracico*:

non devono essere inferiori rispettivamente a m 1,63 ed a m 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *potere visivo*:

visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere in grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) *esame otorinolaringoiatrico*:

è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà, di massima, presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 e 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari ed attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuti a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda dev'essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio o dall'ufficiale alla certificazione nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (medico).

Membri:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (medico) ed un ufficiale superiore farmacista;

un capitano di corvetta (medico);

un professore di chimica farmaceutica.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa (senza voto) del Ministero della difesa.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto del regolamento annesso alla presente notificazione (allegato *B*).

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulta dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura o dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare od estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari di truppa; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato d'iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono alla classe non ancora chiamata alla leva);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

i) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

l) statino dei punti riportati nei singoli esami, sia universitari, sia di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *e*), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (FM), dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo, nel ruolo normale nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti e seguirà un corso di integrazione tecnico-professionale e di istruzione militare e marinaresca, presso l'Accademia navale di Livorno.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza della nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 225

ALLEGATO *A*

Modello di domanda in carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . residente a (1) . . (provincia di . .) (c.a.p. .) via chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

d) di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (3);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università degli studi di . . . nell'anno accademico . con la votazione di . . .,

f) di aver conseguito l'abilitazione professionale in data presso l'Università degli studi di

g) di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . . (4);

h) con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici previsti dalla legge . . . . (5) per i quali allego la documentazione a fianco indicata (5).

Allego una fotografia su carta legale, con firma autenticata.
Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso, è . . . . (6).

Data, .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma . .(7).

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia di origine od acquisita del concorrente non corrisponda alla residenza dello stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanata, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva, ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica.

(5) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(6) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

ESTRATTO DI REGOLAMENTO PER GLI UFFICIALI FARMACISTI DELLA MARINA MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO (APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consteranno di quattro prove: una scritta, due pratiche e una orale, giusta il programma seguente:

a) *prova scritta* (durata massima 8 ore): chimica farmaceutica e tossicologia;

b) *prima prova pratica* (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questi, tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi cliniche, che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

c) *seconda prova pratica* (durata massima 1 ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione per errore di compilazione importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

d) *prova orale* (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti.

I temi per ciascuna prova saranno, volta per volta, compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta; il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinché i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella per il merito, che è palese; il merito sarà espresso con punti che vanno da 0 a 9 per i non risultati idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(6908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di economia e commercio (già facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino), gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona - facoltà di economia e commercio - istituto studi matematici e statistici, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 27 gennaio 1984, ore 9.

(167)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, già fissate per i giorni 2 e 3 dicembre 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 23 febbraio 1984, ore 9,30;
seconda prova: 24 febbraio 1984, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso la seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, località «La Romanina».

(92)

Rinvio delle prove scritte del concorso a cattedre classe LXII - Lingue e civiltà straniere: inglese, con sede d'esame nella regione Puglia e nella regione Campania.

Le prove scritte del concorso a cattedre classe LXII - Lingue e civiltà straniere: inglese, rinviate il 20 dicembre 1983 per gravi motivi tecnici nella regione Puglia e nella regione Campania, saranno effettuate in data 31 gennaio e 1° febbraio 1984.

Hanno titolo a parteciparvi tutti i candidati che nei termini hanno prodotto domanda di partecipazione rispettivamente per la regione Puglia e per la regione Campania.

(166)

Avviso di rettifica all'elenco dei raggruppamenti disciplinari per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 313 del 15 novembre 1983).

Nell'elenco citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a) dopo l'indicazione del raggruppamento n. 31 deve essere specificato il titolo: Economia aziendale;

b) dopo l'indicazione del raggruppamento n. 32 deve essere specificato il titolo: Economia e tecnica delle aziende industriali;

c) dopo l'indicazione del raggruppamento n. 33 deve essere specificato il titolo: Organizzazione aziendale;

d) dopo l'indicazione del raggruppamento n. 34 deve essere specificato il titolo: Economia delle aziende di credito.

(93)

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 351 del 23 dicembre 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe dove è scritto: «... decreto ministeriale 5 maggio *1983.*», leggasi: «... decreto ministeriale 5 maggio *1973.*».

(165)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore, quinta categoria, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 142 in data 1° luglio 1980;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./94220 del 27 dicembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 1 del 10 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti nel profilo professionale di ispettore in prova (quinta categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo medici.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli e le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

8) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che ricorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) laurea in medicina e chirurgia nonché l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice con l'osservanza delle vigenti norme in materia.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative di psicologia applicata, di radiologia e di laboratorio, di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

1ª Prova scritta: tema di patologia medica.

2ª Prova scritta: tema di patologia speciale e chirurgica.

Prova orale su argomenti delle materie che seguono (punti da 1 a 4):

1) *Medicina del lavoro e protezione antinfortunistica*:

Il giudizio di idoneità al lavoro; fatica fisica e psichica; malattie da agenti fisici (alte e basse temperature, elettricità; vibrazioni, rumori radiazioni ionizzanti). Concetti di malattie professionali; intossicazioni professionali; dermopatie professionali, infezioni e infestazioni professionali.

2) *Medicina legale e infortunistica*:

Nozioni sulla legislazione del lavoro: decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 « Infortuni e malattie professionali; decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 « Igiene del lavoro »; leggi sulla protezione del lavoro femminile (legge n. 603/1934 - decreto ministeriale 8 giugno 1938 - D.R. n. 1720/1936 - legge n. 1204/1971 - legge n. 860/1950). Concetti medico-legali sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali; concetti sulla valutazione del danno da infortunio sul lavoro e malattie professionali.

3) *Igiene generale*:

Igiene delle acque, degli alimenti, delle abitazioni. Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive e parassitarie.

4) *Igiene del lavoro*:

Microclima, servizi igienici ed assistenziali negli ambienti di lavoro, prevenzione ambientale ed individuale degli infortuni e degli inquinanti. Alimentazione per lavoratori.

B) PROVE FACOLTATIVE

Alle prove facoltative saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

1) *Psicologia applicata*:

Nozioni fondamentali di psicologia medica, nozioni di psicologia del lavoro, nozioni di ergonomia; fondamentali tests e reattivi di efficienza e di personalità.

2) *Radiologia*:

Nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica; lettura dei radiogrammi.

3) *Prove di laboratorio*:

Esami chimici microscopici e batteriologici di interesse chimico; esami chimico-fisici, fisici e batteriologici delle acque, esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale e quelle facoltative richieste con la domanda di partecipazione al concorso, sara comunicato il voto riportato nelle due prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punteggi:

punti 0,50 per la prova orale di psicologia applicata;

punti 0,50 per la prova orale di radiologia;

punti 0,50 per la prova pratica di laboratorio;

punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale in ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio come sopra previsto per ciascuna prova.

Art. 8.

Diario delle prove scritte comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

tessera dell'ordine dei medici.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di cinque punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino al 90/110 compreso;

0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;

0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso;

0,10 per il conseguimento del lode.

Nei punteggi ottenuti per la trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto interi solo se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario

con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o medicina legale (per tutte le altre cattedre invece punti 0,15);

2) punti 0,28 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,14);

3) punti 0,26 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,13);

4) punti 0,10 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma di servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o medicina legale o loro branche (per tutte le altre cattedre invece punti 0,05);

5) punti 0,50 per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale;

6) punti 0,40 per ogni diploma di perfezionamento o di aggiornamento in chimica medica o in medicina interna, conseguito presso università governative o libere;

7) punti 0,35 per ogni diploma di specializzazione in medicina legale conseguito presso università governative o libere;

8) punti 0,20 per ciascun diploma in altra specializzazione;

9) punti 0,10 per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a sei mesi con esami finali superati;

10) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi, per esami e per titoli, indetti per laureati in medicina e chirurgia;

11) punto 0,30, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro e la medicina legale (o loro branche);

12) punti 0,30 per ogni anno di servizio prestato come medico di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili fra loro, purché non si superino i previsti punti 3 ad eccezione del punteggio di cui al punto 10) che non viene attribuito quando la idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12) che assume pertanto carattere assorbente.

Nessun punteggio sarà attribuito per periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.
Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati, nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonché il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.
Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di 1ª classe o equiparato, nonché segretario superiore o equiparato, purché in possesso del titolo di studio e della abilitazione di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamenti dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti, quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita, quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore — quinta categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova, i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita, ai fini della iscrizione nei ruoli matricolari.

L'assunzione in impiego è subordinata, inoltre, alla iscrizione all'ordine dei medici e dovrà essere certificata, con idonea documentazione, all'atto della immissione in servizio.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilita dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia autenticata dell'abilitazione all'esercizio della professione in carta bollata, da cui risulti la data in cui è stata conseguita;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i predetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso nei modi di cui alle precedenti lettere e) ed f).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alle precedenti lettere e) ed f), anche nel caso gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale o della sede compartimentale di appartenenza, da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale, rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.
Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle eventuali abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 10 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - **00161 ROMA**

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) . . .
. . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a due posti di ispettore in prova (ruolo medici) indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1984 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di . . . . . . conseguita in data . . . presso l'Università di . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso .

Data, .

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilo o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(66)

REGIONE MOLISE

Integrazione del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Isernia

Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche rurali vacanti nella provincia di Isernia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, è integrato con l'inserimento, nella disponibilità del concorso stesso, della farmacia rurale del comune di Civitanova del Sannio.

Al concorso possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Isernia scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente integrazione effettuata con il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 1983, n. 4074, nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise.

(101)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di seconda qualifica professionale (perito agrario), ruolo professionale.

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si svolgeranno a Bari presso il Villaggio del fanciullo « S. Nicola » piazza G. Cesare, 13, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta - agronomia generale: 27 febbraio 1984, ore 8,30;

seconda prova - coltivazioni erbacee ed arboree irrigue: 28 febbraio 1984, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(35)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di collaboratore, ruolo amministrativo, di cui uno riservato al personale dipendente dell'Ente.

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si svolgeranno a Bari presso il Villaggio del fanciullo « S. Nicola » piazza G. Cesare, 13, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta - diritto amministrativo e/o costituzionale: 27 febbraio 1984, ore 8,30;

seconda prova - legislazione lavori pubblici: 28 febbraio 1984, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(36)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di prima qualifica professionale (ingegneri), di seconda qualifica professionale (geometra), di operatore tecnico, di commesso e di agente tecnico (autista).

Viste le domande di partecipazione ai concorsi suddetti pervenute ed attesa la difficoltà di reperimento di locali adeguati in relazione al numero di candidati, si fa presente che la data, l'ora e la sede in cui si terranno le prove scritte dei concorsi citati in epigrafe, indetti dall'Ente e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, verranno comunicati mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1984.

(37)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva riservato ai laureati in ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione 22 dicembre 1983, n. 558/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione, indetto con deliberazione 26 febbraio 1983, n. 148/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983.

(121)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica al diario delle prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di virologia. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 343 del 15 dicembre 1983).

Nel diario citato in epigrafe, a pag. 9659, per il gruppo di posti di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del bando, dove è scritto: « prova pratica: *24 settembre 1984* », leggasi: « prova pratica: 27 settembre 1984 ».

(95)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 6 del 28 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 211.01.18 (scadenza 15 maggio 1984):

bando di concorso ad otto borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso iniziative scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.35 (scadenza 30 aprile 1984:

bando di concorso a nove borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.01.39 (scadenza 31 marzo 1984):

bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.02.16 (scadenza 15 marzo 1984):

bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche. Aree disciplinari: elettronica quantistica e plasmi, struttura della materia, cibernetica e biofisica, informatica, astronomia, astrofisica, fisica cosmica, geofisica, fisica atmosfera e oceanografia.

(94)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'ospedale mauriziano di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di chirurgia vascolare;
un posto di capo ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(102)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227